

IL CONCORDATO DEL 1198 TRA LA S. SEDE E IL REGNUM SICILIAE E LA SUA VALIDITA' FORMALE

I. *Sulla politica ecclesiastica di Federico II: problemi ancora aperti.*

Sulla politica ecclesiastica di Federico II non mancano zone d'ombra di notevole rilievo.

Il presente saggio vuol essere un contributo alla chiarificazione dei problemi concernenti i rapporti tra Federico II e la Curia Romana con riguardo in particolare alle posizioni tralaticciamente accolte nella dottrina ma che appaiono palesemente in contrasto con qualche più recente acquisizione¹.

Occorre a riguardo chiarire preliminarmente questo punto: con quanta ragione, dalla prevalente odierna storiografia — in posizioni in genere filo imperiali ed anti-papali — si fa carico alla Chiesa di aver prevaricato e vessato Federico II a proposito della investitura dei vescovi?².

Va a tal proposito tenuto conto che in effetti la Santa Sede ha frequentemente annullato le nomine dei vescovi da parte dell'imperatore sostituendovi vescovi di nomina diretta da parte del Pontefice avvalendosi di quello che noi oggi diremmo (pur se le nozioni non coincidono perfettamente), controllo di legittimità (sempre a sè rivendicato dalla Curia Romana) e del cosiddetto *jus devolutionis* (su cui ci soffermeremo più oltre³). Tutto questo suol essere adombrato

¹ Cfr. WINKELMANN, *Gliar Buker*, pp. 247 sgg.; ANTONINO DE STEFANO, *L'idea imperiale di Federico II*, Bologna 1952, pp. 139-203; PEPE, *Lo stato ghibellino di Federico II*, Bari 1951, pp. 32 sgg.; cfr. per tutti VAN CLEVE, *The emperor Frederick of Hohenstaufen Immutator Mundi*, Oxford 1972, pp. 588-593.

² Cfr. per tutti KANTOROWICZ, *Kaiser Friederick der zweite*, vol. I, pp. 36-37, 41-42, 133 sgg.; cfr. W. ROBERT - ALEXANDER J. CARLYLE, *Il pensiero politico medievale*, Bari 1967, vol. III, pp. 251-252.

³ KANTOROWICZ, cit., vol. II, pp. 22, 53-56, 123, 190 sgg. e la bibliografia ivi citata.

da parte della storiografia filo-federiciana come un indebito intervento da parte della Santa Sede nelle cose interne del Regno in quanto, per il diritto ecclesiastico del tempo che appare in perfetta sintonia con il diritto canonico, la elezione del vescovo spettava al Capitolo Cattedrale e la nomina dell'eletto all'imperatore⁴. Sta di fatto, ad ogni modo, che l'intervento papale in questi casi appare diretto all'annullamento della nomina per vizi di forma (per esempio: mancata osservanza dei termini entro i quali era prescritto si convocasse il Capitolo, irregolarità varie nella costituzione di questo Collegio, etc.)⁵.

Ma in realtà le cose stanno diversamente: è ben vero che era al Capitolo Cattedrale che spettava la elezione del vescovo, anche se di fatto ai singoli componenti non sarebbe stato agevole sottrarsi alle sollecitazioni imperiali per questo o quel candidato e che era all'imperatore che spettava procedere alla nomina relativa, ma si dimentica che per la « procedibilità » della designazione e per far luogo alla nomina sarebbe occorso, ai sensi della normativa concordataria dell'epoca, anzi, più precisamente, del diritto ecclesiastico allora vigente, la confirmatio del Pontefice, senza la quale non poteva farsi luogo alla « intronizzazione » da parte del Principe⁶.

II. *La nomina dei vescovi e le intese concordatarie fra Innocenzo III e Costanza d'Altavilla.*

Ma quali erano specificamente le norme in vigore in questa materia?

A riguardo va fatto capo ad un'epistola di Innocenzo III del 1198, a cui sottende un accordo intervenuto fra Innocenzo III e la imperatrice Costanza d'Altavilla nella sua qualità di titolare del Regnum Siciliae: accordo questo che, a quel che ci risulta, costituirebbe nella età di Federico II, l'ultima delle convenzioni del genere in-

Particolarmente informati siamo della vicenda di Johannes de Trajecto, notaio imperiale eletto il 1222 arcivescovo di Brindisi, ma a cui fu negata la nomina imperiale. A questo proposito cfr. KAMP, *Gli arcivescovi di Brindisi nel periodo svevo* in « Brundisii Res » V, 1973, pp. 18 sgg.

⁴ Cfr. KANTOROWICZ, I, pp. 133 sgg.; « Sed quod populus aut princeps iubetur electioni interesse non praecipitur advocari ad electionem faciendam, sed ad consensum electioni adhibendum ». In *Decretum Gratiani*, c. 125 DLXIII, fol. 74 v, Lugduni 1543.

⁵ Cfr. KANTOROWICZ, cit. vol. II, pp. 56-57 e pp. 190 sgg.

⁶ V. oltre, § 2.

tervenuta a regolare i rapporti fra il Regnum Siciliae e la Curia Romana⁷ e si tratta di un accordo e di una situazione giuridica che all'imperatore Federico II non è mai venuto in mente di contestare o di annullare.

I termini di questo accordo ci risultano dalla predetta epistola di Papa Innocenzo III diretta all'Imperatrice Costanza e che, nella parte che ci riguarda così si esprime: « Deinde convenientes in unum, invocata Spiritus Sancti gratia, secundum Deum eligent canonice personam idoneam cui requisitum a vobis debeatis assensum, et electionem vero factam non different publicare. Sed antequam assensum requiratur, non inthronizetur electus nec decantetur laudis solemnitas que inthronizationi videtur annexa nec, antequam auctoritate pontificali fuerit confirmatus, administrationi se ullatenus immiscebit »⁸.

La forma giuridica adoperata risponde alla consuetudine diplomatica medievale degli atti unilaterali, e cioè di assumere obblighi, di affermare diritti, di stipulare trattati e concordati attraverso atti unilaterali di disposizione a cui generalmente sottende un accordo informale già intervenuto con la controparte. Ma per quel che riguarda in particolare i rapporti fra la Santa Sede e il Regnum Siciliae questo documento, pur se contenga un esplicito riferimento agli accordi già intervenuti con la controparte, assume la forma quasi di atto « octroye », a significare, come vedremo in seguito, la posizione preordinata che il Papa rivendicava a sè nella disciplina della materia ecclesiastica del Regno. Ma tornando adesso alla sostanza dell'atto, ci appare, ai fini della presente ricerca, di particolare rilievo la clausola che subordina la assunzione dell'ufficio (non inthroni-

⁷ I precedenti vanno individuati: 1) nell'atto in cui Urbano II conferisce la legazia di Sicilia al conte Ruggero nel 1098 (cfr. MERCATI, *Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche fra la S. Sede e le autorità civili*, Roma 1919, p. 1 e le fonti ivi richiamate); 2) nella Bolla in cui Pasquale II nel 1117 determinava le attribuzioni della legazia di Sicilia (cfr. MERCATI, cit., p. 2 e le fonti ivi richiamate); 3) nel patto intercorso fra Adriano IV e Guglielmo I di Sicilia nel 1156 (cfr. MERCATI, cit., pp. 20-23 e le fonti ivi richiamate); 4) nel patto fra Clemente III e Guglielmo II di Sicilia nel 1188 (cfr. MERCATI, cit., p. 32 e le fonti ivi richiamate); 5) nel patto fra Tancredi di Sicilia e Celestino III nel 1192 (cfr. MERCATI, cit., pp. 32-35 e le fonti ivi richiamate).

⁸ Cfr. HUILLARD BRÉHOLLES, *Historia Diplomatica Friderici Secundi*, I, 1, Parisiis 1853, 199, con nuova edizione del Reg. Vat. 4 nell'Archivio segreto Vaticano, f. 113 v.; cfr. per tutti, MERCATI, cit., p. 36.

zetur) del vescovo eletto al gradimento e al « nulla osta » della Santa Sede. E va rilevato come questo gradimento dipendesse da determinazione puramente discrezionale da parte della Curia Romana non trovandosi sottoposto ad alcun termine od altro limite nel documento sopra indicato. Si aggiunga che la Curia Romana aveva sempre rivendicato a sè la facoltà di esercitare lo « jus devolutionis » e cioè il diritto di sostituirsi ai normali organi a ciò deputati nel caso in cui non si fosse provveduto nel termine prescritto dal Capitolo Cattedrale o dal Rex Siciliae, a cui spettava la normale competenza di provvedere rispettivamente alla elezione e alla nomina dei vescovi⁹.

Federico II non avrebbe avuto, dal punto di vista strettamente giuridico, alcuna ragione di dolersi quando il Papa, avvalendosi appunto del controllo discrezionale riconosciutogli dal Concordato, negava la *Confirmatio* a qualcuno dei nuovi eletti in questa o quella diocesi del Regno.

Vero è che non si è mancato, pur in epoca posteriore alla morte di Federico II, di sollevare la questione sulla validità del « concordato » fra Costanza di Altavilla e Innocenzo III, e cioè dell'atto da cui discendeva la facoltà di annullamento delle nomine imperiali esercitata dalla Santa Sede e lo jus devolutionis ad essa competente¹⁰. Ma esaminiamo i termini e la consistenza di tali convenzioni.

III. *Il « concordato » fra la Curia Romana e il « Regnum Siciliae » realizzato attraverso l'epistola del 1198 di Papa Innocenzo III e che ha la forma di atto unilaterale di disposizione, ma la sostanza di un vero e proprio concordato in quanto realizzato in pieno accordo con l'imperatrice.*

⁹ Cfr. MERCATI, cit., pp. 35-36.

¹⁰ Su questo jus devolutionis v. in particolare Ep. II n. 54 in MIGNE, *Patrologia latina* (P. L.) Parigi, 1844-55, 214, p. 594, SHWEMER, *Innozenz III und die deutsch kirche*, Strassburg 1882, pp. 78-79 e 113 sgg.; per quel che riguarda il jus devolutionis spettante alla Santa Sede nel caso di mancata attività degli organi competenti nel termine di 6 mesi, cfr. Ep. I n. 289 in MIGNE, P. L., cit., 214, p. 854 con richiamo al III Concilio Laterano; cfr. G. J. EBERS, *Das Devolutions-recht*, in « Kirchner ab. h » 3738 (1906) pp. 171 sgg. e per quel che riguarda le posizioni di Innocenzo III v. in particolare pp. 182 sgg. A riguardo va tenuto conto che lo stesso Innocenzo III ebbe a prendere energicamente posizione richiamando il concilio lateranense (cfr. Innocenzo III, P. L., cit., pp. 854-856); cfr. per tutti SENTIS, *Die Monarchia Sicula*, Freiburg, 1869, p. 83 nota 3 e le fonti ivi citate.

A questo proposito va precisato che gli storici e i giuristi sogliono in genere parlare di « concordato ». Sta di fatto però che noi non possediamo che il testo di un'epistola diretta da Papa Innocenzo III alla imperatrice Costanza, testo che, a tutta prima, e nella ignoranza delle intese intercorse, potrebbe dare l'impressione di un atto con cui il Papa avesse disciplinato unilateralmente la materia, imponendo quale autorità preordinata le sue determinazioni a Costanza d'Altavilla.

In realtà — in ossequio alla prassi medioevale sopra richiamata — si tratta soltanto dell'atto conclusivo con il quale da parte della Santa Sede si delineavano e stabilizzavano i risultati delle trattative intercorse con la imperatrice — attraverso i suoi plenipotenziari — ratificando le intese così come per l'epoca precedente è stato fatto con le epistole di Ruggero II e di Tancredi di Altavilla dirette alla Santa Sede.

Di fatto si trattava di documenti che concludevano le trattative intervenute fra le parti, così come si deduce fra l'altro, oltre che da tutto lo atteggiamento tenuto in materia da Federico II (che già per se solo fa pensare alla piena accettazione del documento da parte della madre e di lui stesso), da un preciso riferimento contenuto nella lettera di Papa Innocenzo III in cui si richiamano esplicitamente le richieste fatte dall'imperatrice dove si parla di « petitiones » da lei avanzate e alle quali il Pontefice esprime il suo assenso: « specialiter autem inclyte recordationis R. quondam pater, W. nepos tui, filia imperatrix, reges Siciliae, familiari eam venerati sunt devotionis obsequio et predecessoribus nostris usque adeo non minus in adversis quam in prosperis adhererunt ut cum patribus nostris vobis ob eorum memoriam et constantiam sinceritatis quam ad nos vos habere cognovimus, per effectum, cum Deo et nostra possumus honestate, deferre velimus, et salva justitia et ecclesiarum canonica libertate, petitionibus vestris assensum facile exhibere »¹¹.

Si tratta quindi di un accordo realizzato (secondo lo schema tipico dei contratti fra assenti), attraverso una richiesta avanzata da Costanza di Altavilla e l'accettazione della controparte: nella specie del pontefice di Roma. Tale accordo, se non presenta la forma propria delle età successive che è tipica dei concordati con la Santa Sede, di unico documento in cui le parti esprimono sottoscrivendolo

¹¹ MERCATI, cit., p. 35.

il proprio assenso, realizza tuttavia in due stadi separati e nei due tempi in cui è stato posto in essere quell'incontro di volontà che costituisce l'essenza del concordato in senso tecnico ¹².

E la riprova di quanto sosteniamo è nelle modalità attraverso le quali è stato realizzato il patto concordatario tra Papa Adriano IV e Guglielmo I di Altavilla: la proposta del re e l'assenso del Papa con distinto e separato atto di accettazione ¹³.

IV. *La data dell'accordo e le contestazioni relative: la incertezza delle fonti.*

Sta di fatto però che non si è mai mancato di sostenere che Costanza di Altavilla sarebbe già morta alla data del 28 novembre del 1198; e partendo da questo presupposto ci si stupisce poi della mancata denuncia del « concordato » da parte di Federico II e della mancata utilizzazione da parte sua di tale argomento per escludere ogni ingerenza del Papa nella nomina dei vescovi per le diocesi del Regno ¹⁴.

Tuttavia, se dovessimo stare alla data che si suole assegnare all'epistola di Innocenzo III, quella cioè del novembre 1198 ¹⁵, dovremmo ritenere che si tratti di riserve del tutto infondate, giacchè Costanza d'Altavilla risulta deceduta fra il 27 e il 28 novembre dello stesso anno ¹⁶, sicchè l'epistola potrebbe essere stata utilmente redatta nei giorni 29 e 30 successivi.

Ma qui è bene tener presente quanto è stato detto più sopra e cioè che nella specie non c'è mai stato un atto concordatario sottoscritto contemporaneamente dalle due parti direttamente o a mezzo di plenipotenziario, poichè, come già detto, il concordato e il relativo incontro delle volontà è stato realizzato attraverso due atti distinti e separati: la richiesta di Costanza di Altavilla (« petitiones ») e la accettazione di Innocenzo III (mediante l'epistola). La questione

¹² Cfr. VALENTI, *Il documento medioevale. Nozioni di diplomatica generale e di cronologia*, Modena 1961, pp. 46 sgg.

¹³ Cfr. MERCATI, cit., pp. 20-23.

¹⁴ Cfr. WINKELMANN, cit., pp. 121-122; SENTIS, cit., pp. 82-83.

¹⁵ Cfr. per tutti KANTOROWICZ I, pp. 133-136 e II, p. 17.

¹⁶ Cfr. HUILLARD BRÉHOLLES, cit., I, 1, p. 21; ROBERT RIES, *Regesten der Kaiserin Costanze, Konigin von Sizilien, Gemahlin Heinrichs VI*, in « Quellen und Forschungen », band XVIII, p. 71, doc. 119.

si incentra quindi sul punto se le dette « petitiones » fossero state avanzate prima o dopo la morte dell'imperatrice, e cioè prima o dopo il 27-28 novembre 1198¹⁷. Ma non riteniamo che ci possano essere dubbi sulla piena validità dell'accettazione, dacchè, come risulta dalla lettera di Papa Innocenzo III, Costanza aveva impegnato nella sua richiesta non solo se stessa, ma anche il suo figliolo ed erede: il futuro imperatore Federico. A riguardo va rilevato che l'epistola di Innocenzo III non reca la data e che essa è stata desunta, a cominciare dal Chioccarelli, seguito da tutti coloro che hanno riportato il documento — dal Huillard Bréholles al Mercati — dall'ordine e dalla successione delle carte nel relativo fascicolo conservato nell'archivio Vaticano (fol. 113 v).

L'epistola in esame precede (nell'ordine dei sopraddetti fascicoli) altro documento (n. 409) datato 19 novembre 1198; ma siamo sicuri che non c'è stata confusione nella disposizione delle carte? Un'eventualità del genere è stata già ipotizzata, sia pure a proposito di tutt'altro argomento, per i registri dello stesso periodo, dal Kamp¹⁸.

Va quindi riconosciuto che, sussistendo qualche dubbio sulla data della epistola, non possono essere del tutto disattesi i sospetti a suo tempo elevati sulla validità del concordato e gli argomenti del Winkelmann e del Sentis che riportano la firma delle proposte concordatarie ad un momento successivo alla morte dell'imperatrice, pur se, non essendoci mai stato un unico documento contemporaneamente sottoscritto dalle parti¹⁹ le loro riserve vadano spostate sulla data delle « petitiones » avanzate a nome dell'imperatrice.

V. *Sulla validità degli atti compiuti dal mandatario « post mortem mandatoris » (in relazione alla problema che ci interessa).*

¹⁷ La data è incontestata: cfr. per tutti HUIILLARD BRÉHOLLES, I, pp. 20-21.

¹⁸ Cfr. NORBERT KAMP, *Gli arcivescovi di Brindisi nel periodo svevo*, in « Brundisii Res », 1973, V, pp. 18-19, nota 57.

¹⁹ Abbiamo già visto come la data dei documenti del fascicolo vaticano che ci riguardano siano tutte contestabili. Ma contestabili sono soprattutto due elementi: 1) che la lettera di Innocenzo III concernente la nomina dei vescovi nel regno possa essere stata preceduta da trattative intrattenute direttamente o a mezzo di plenipotenziari con l'imperatrice Costanza e concluse prima della sua morte; 2) che le trattative fossero state intrattenute a mezzo di plenipotenziari e non direttamente fra il Papa e l'imperatrice Costanza.

Che in effetti l'epistola di Papa Innocenzo III costituisca il risultato di un

L'eventuale pur se assai improbabile tardività delle « petitiones » avanzate a nome di Costanza²⁰ non poteva non essere stata a conoscenza di Federico II, perchè allora egli che pure ne aveva tutto l'interesse non ne ha fatto valere la nullità?

Ma qui viene in considerazione un rilievo: Federico non poteva non sapere, grazie anche all'alta competenza giuridica dei suoi consiglieri (tra essi si trovavano infatti Taddeo di Sessa, Goffredo di Benevento, Pier delle Vigne e l'Arcivescovo di Capua che vanno annoverati fra i più illustri giuristi del XIII secolo), che se si fosse richiamato a riguardo il diritto comune avrebbe dovuto farsi capo al diritto romano che ritiene pienamente validi e produttivi di effetti giuridici gli atti compiuti dal mandatario dopo la morte del mandante ove il mandatario avesse ignorato la morte del mandante o comunque finchè non si fosse dimostrato che egli ne fosse stato a conoscenza. Federico, (o il complesso dei suoi consiglieri) era miglior giurista dei suoi critici più recenti: la questione, infatti, va vista, sotto il profilo giuridico, ben diversamente di quanto usano fare questi ultimi.

Vanno all'uopo richiamate le norme che disciplinano gli effetti del mandato dopo la morte del mandante secondo la corrente accezione, da parte dei giuristi dell'epoca, delle norme contenute a riguardo nel Corpus Juris. Ci limiteremo, all'uopo, a richiamare i due testi del Digesto ed un testo delle Istituzioni in cui il problema viene direttamente esaminato e che si trovavano già integralmente recepiti nelle note dei glossatori anteriori e contemporanei.

Era a queste norme che in mancanza di espressa disciplina nella normativa più recente andava fatto capo. A riguardo vigeva il principio affermato in D. 17.1.26 pr.²¹; D. 17.1.58 pr.²²; I. 3.26.10²³,

incontro di volontà fra i due potentati e non un atto unilaterale di disciplina della materia da parte del Pontefice nella opinione di essere l'unico abilitato a dar norme in materia senz'uopo di consenso della controparte in quanto quest'ultima avrebbe dovuto senz'altro prenderne atto e darvi esecuzione, su questo punto v. *supra*, pp. 71 sgg.

²⁰ V. *supra* § 3.

²¹ « Inter causas omittendi mandati etiam mors mandatoris est: nam mandatum solvitur morte. Si tamen per ignorantiam impletum est, competere actionem utilitatis causa dicitur. Iulianus quoque scripsit mandatoris morte solvi mandatum, sed obligationem aliquando durare ».

²² « Si praecedente mandato Titium defenderas quamvis mortuo eo, cum hoc ignorares, ego puto mandati actionem adversus heredem Titii competere,

che il mandato eseguito dopo la morte del mandante produceva tutti gli effetti quando il mandatario non ne avesse avuta tempestiva notizia dell'avvenuto decesso. E non ci risulta che sia stato avanzato il sospetto che il preteso eventuale plenipotenziario fosse stato informato, prima della sua adesione alle proposte della Curia Romana, dell'avvenuta morte dell'imperatrice. In queste condizioni va ritenuto, e doveva ritenerlo anche Federico, che l'eventuale proposta del plenipotenziario sarebbe stata pienamente valida e produttiva di effetti giuridici sulla base delle norme in vigore.

Ma tutto ciò soltanto per seguire sul suo stesso piano le argomentazioni della dottrina sull'intervento dei plenipotenziari nella realizzazione del concordato del 1198. Ma a riguardo, giova riaffermarlo, si tratta di una tesi assai opinabile e sfornita di qualsiasi fondamento testuale, dacchè i rapporti tra Curia Romana e Regnum Siciliae si trovavano regolati, per un verso, sulla base della particolare condizione giuridica di detto Regno di feudo della Santa Sede (come è stato confermato dagli espressi successivi riconoscimenti e dai giuramenti di fedeltà da parte del giovane imperatore Federico II) e dall'altra dagli atti di « sottomissione », per quanto riguarda tutta la materia ecclesiastica, di Ruggero II e di Guglielmo I di cui Federico II si poneva come successore e continuatore nella gestione del Regno.

VI. *Conclusione.*

Stando così le cose, vanno ritenute infondate le accuse mosse alla Santa Sede da critici recenti e meno recenti di cavillosità e sottigliezze nella vicenda degli annullamenti delle nomine vescovili durante l'età federiciana, dacchè si trattava di un preciso diritto di

quia mandatum morte mandatoris, non etiam mandati actio solvitur. Quod si sine mandatu defensionem suscepisti, negotium quodammodo defuncti genere institueras, et quemadmodum, si illum liberasses, competeret tibi negotiorum gestorum actio, ita potest dici et heredem eius eadem actione teneri ».

²³ « Item si aduc integro mandato mors alterutrius interveniat, id est vel eius mandaverit, vel eius qui mandatum susceperit, solvitur mandatum. Sed utilitatis causa receptum est, si mortuo eo, qui tibi mandaverit, tu ignorans eum decessisse executus fueras mandatum, posse te agere mandati actione: alioquin iusta et probabilis ignorantia damnum tibi afferrat. Et huic simile est, quod placuit, si debitores manumisso dispensatore Titii per ignorantiam liberto solverint, liberari eos: cum alioquin stricta iuris ratione non possent liberari, quia alii solvisent, quam cui solvere deberent ».

ratifica (*confirmatio*) riconosciuto fino ab antiquo alla Santa Sede e decisamente riaffermato ancora nell'epistola « concordataria » del 1198 di Papa Innocenzo III. Va detto anzi che non essendo riconosciuto alcun limite a tale potere di ratifica la Santa Sede si è mostrata fin troppo riguardosa delle prerogative regie, nel motivare i suoi interventi di annullamento delle nomine imperiali o di nomina diretta da parte del Papa con preciso richiamo ai principi giuridici che disciplinavano la materia nei confronti degli stati sovrani, quando poi si sarebbe potuto anche semplicemente richiamare alla discrezionalità e alla pienezza del diritto di annullamento riconosciute già negli atti di sottomissione di Ruggero II e di Tancredi di Lecce di cui è piena ricezione nell'epistola papale del 1198.

E tantomeno si può concordare nel rilievo mosso all'imperatore dai suoi stessi moderni sostenitori, di eccessiva acquiescenza alla pretesa invadenza della Curia Romana nel delicato settore delle prerogative imperiali, quando invece per la nomina dei vescovi a quella acquiescenza egli si trovava vincolato in virtù sia degli atti già menzionati dai suoi predecessori che della espressa accettazione da parte sua di tutta la disciplina della materia quale risulta dalla epistola di Federico II ad Innocenzo III del 1212²⁴.

Dobbiamo quindi ritenere che se Federico II, pur avendone tutto l'interesse, non ritiene in seguito di eccepire la nullità del « concordato » o, più precisamente, la irrilevanza delle norme contenute nella epistola papale del 1198, ciò fece in omaggio al fondato convincimento della piena competenza e discrezionalità della Curia Romana per quel che riguarda la investitura dei vescovi nel territorio del Regno: e ciò sia che l'imperatrice avesse rivolto al Papa le sue proposte quando era ancora in vita, come dimostrerebbe peraltro la data che si suole apporre alla epistola di accettazione di Papa Innocenzo III, sia che si ritenga fossero state formulate da un plenipotenziario (ma quale fonte ha mai accennato ad un plenipotenziario?) dopo la morte dell'imperatrice. Per tal modo Federico si è mostrato assai miglior giurista dei suoi antichi e moderni zelatori per quel che riguarda le loro critiche alla pretesa acquiescenza dell'imperatore all'epistola papale.

ANTONIO N. DE ROBERTIS

²⁴ Cfr. MERCATI, cit., pp. 39-41 e le fonti ivi richiamate.